

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1955

(20^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Modificazioni all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla legge 27 novembre 1951, n. 1611, contenente norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare » (826) (Di iniziativa dei deputati Cervone e Villa) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 227, 228
BUSSI, relatore	226, 228
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i la- vori pubblici	227, 228
SARTORI	227
TARTUFOLE	227

La seduta è aperta alle ore 9,50.

*Sono presenti i senatori: Angrisani, Bar-
dellini, Bellora, Braitenberg, Buglione, Buso-*

ni, Bussi, Carmagnola, Caron, De Luca Carlo, Gervasi, Guglielmone, Longoni, Molinelli, Moro, Rovedu, Sartori, Tartufole e Turani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Negarville è sostituito dal senatore Spano.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Colombo.

*MORO, Segretario, legge il processo ver-
bale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cervone e Villa: « Modificazioni all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla legge 27 novembre 1951, n. 1611, contenente norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare » (826) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cervone e Villa: « Modificazioni all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, numero 1482, già modificata dalla legge 27 novembre 1951, n. 1611, contenente norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)20^a SEDUTA (19 gennaio 1955)

del decreto legislativo 15 dicembre 1947, numero 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUSSI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la Presidenza della Camera dei deputati ha trasmesso alla Presidenza del Senato la proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone e Villa, approvata da quella X Commissione il 27 novembre, riguardante modificazioni all'articolo 3 della legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno ed all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla legge 27 novembre 1951, n. 1611, contenente norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè 15 dicembre 1947, n. 1419, riguardanti l'industrializzazione dell'Italia meridionale.

Il disegno di legge in parola in due soli articoli provvede al proposto intendimento. Lo articolo 1 modifica l'articolo 3 della legge istituzionale della Cassa per il Mezzogiorno, legge 10 agosto 1950, n. 646, articolo che provvedeva a dettare e definire la delimitazione della sfera d'azione della Cassa stessa.

Ora, tale articolo 3 di detta legge in sede di applicazione aveva reso evidente un grave inconveniente, che l'articolo 1 del progetto di legge all'esame di questa Commissione tende ad eliminare. La delimitazione infatti stabilita dall'articolo 3 della legge per la Cassa del Mezzogiorno, per quanto riguarda il Lazio, segue il confine tra le provincie di Frosinone e di Latina, da una parte, e di Roma, dall'altra, dividendo in due tronconi il comprensorio di bonifica di Latina, comprensorio che fa parte del programma d'intervento approvato dal Governo: il che comporta un diverso trattamento in confronto a zone omogenee nel loro complesso e che, quindi, presentano in uguale modo le caratteristiche di aree depresse per le quali urge intervenire.

Da una tale delimitazione derivano conseguenze che richiedono realmente le rettifiche, che il presente disegno di legge propone.

I corsi d'acqua da assoggettarsi a sistemazione idraulica, che dalle pendici dei colli albani scendono al mare, attraversano prima una zona di bonifica esclusa dai benefici della Cassa

del Mezzogiorno (zona in provincia di Roma), poi un'altra che può godere di tali benefici (in provincia di Latina), ed, infine, una terza ancora in provincia di Roma e, quindi, esclusa dai benefici. Conseguentemente le opere di irrigazione sulle quali la Cassa del Mezzogiorno già si è pronunciata favorevolmente in linea di massima dovrebbero essere limitate dai predetti confini, quasi che non si trattasse di un identico comprensorio di bonifica; e ciò senza tener conto che un'opera unitaria permette evidentemente risparmi nel costo dell'opera stessa. Altrettanto dicasi per le opere stradali, tra le quali di determinata importanza la strada Roma-Pomezia-Aprilia-Latina, che va completata ai fini di decongestionare la via Appia e render più rapide le comunicazioni tra Roma e Latina.

Con la rettifica che viene proposta si rende, altresì, possibile l'intervento della Cassa nelle opere private di trasformazione fondiaria per la cui obbligatorietà l'articolo 38 del testo unico sulla bonifica 13 febbraio 1933, n. 215, pone la condizione della concessione dei sussidi statali.

Le opere private, in questo campo, sono, come è noto, il corollario logico delle opere pubbliche, che risulterebbero non utili qualora le prime non fossero attraverso le medesime incoraggiate.

Infine, la proposta rettifica consentirà un indiretto beneficio per le città di Anzio e Nettuno, per il conseguente potenziamento del loro retroterra.

Sostituito che sia, con l'articolo 1 del presente disegno di legge, l'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, ne deriva quale conseguenza logica la formulazione dell'articolo 2, che vuol sostituire il testo dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482 già modificato dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1951, n. 1611.

Esso, infatti, mira ad apportare la stessa rettifica della linea di demarcazione del territorio ove debbono trovar applicazione le leggi sulla industrializzazione del Mezzogiorno.

È evidente la correlazione tra la materia trattata dalla legge sulla Cassa del Mezzogiorno e quella considerata nei provvedimenti relativi alla industrializzazione del Mezzogiorno. Quindi, se si approva il primo articolo

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)20^a SEDUTA (19 gennaio 1955)

che si riferisce a quella legge, non può non essere approvato il secondo che ha attinenza agli altri.

Per le esposte ragioni, che trovano fondamento in concretezza di pratiche esigenze di luogo e in connessione di materia, vi invito, onorevoli colleghi, a voler dare il vostro consenso all'approvazione del disegno di legge in esame.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A nome del Governo, che qui sono stato incaricato di rappresentare, esprimo qualche riserva nei confronti del presente provvedimento, il quale, in sostanza, tende ad estendere l'ambito di applicazione delle norme particolari della Cassa per il Mezzogiorno. È vero che siamo di fronte ad una situazione piuttosto assurda, dato che non si tiene conto del modo come le due province di Frosinone e di Roma confinano con quella di Latina (per modo che esiste una difficoltà obiettiva alla esecuzione delle opere di bonifica nel comprensorio di Latina); tuttavia, debbo osservare che ogni estensione dei compiti della Cassa per il Mezzogiorno costituisce un atto sotto molti aspetti non positivo.

Comunque, come già ebbi a fare alla Camera dei deputati, mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646, è sostituito dal seguente testo:

« La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle provincie di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonché ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina ».

SARTORI. A suo tempo includemmo anche l'isola del Giglio tra le regioni in cui si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646. Come mai l'isola del Giglio non viene ora espressamente citata?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Perchè una legge a parte provvede autonomamente.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 5, lettera a), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificato dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1951, n. 1611, è sostituito dal seguente testo:

a) « a tutti i comuni delle provincie di Frosinone e Latina, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto ».

(È approvato).

TARTUFOLI. I colleghi ricorderanno che le Camere approvarono a suo tempo una importante legge per le provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* nell'agosto 1954 col numero 187. In occasione di quella approvazione nelle relazioni parlamentari, come anche nel testo della legge, si indicavano particolari provvidenze a favore del Mezzogiorno, stabilendo che del tasso di interesse del 6,73 per cento da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti, lo 0,73 per cento, anzichè a carico dei comuni meridionali, sarebbe andato a carico della Cassa per il Mezzogiorno. Ora avverso l'applicazione di tale disposizione pare che esistano difficoltà funzionali, perchè la legge istitutiva non prevede una tale attività per la Cassa, e gli organi di controllo ritengono che quella norma non possa essere applicata. Di qui la necessità di una disposizione apposita che ritoc-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)20^a SEDUTA (19 gennaio 1955)

chi la legge 10 agosto 1950, n. 646, in quello che è necessario per superare la prospettata difficoltà.

Avevo pensato in un primo momento di presentare un disegno di legge particolare, ma, d'accordo con il Governo, colgo l'occasione del progetto dei deputati Cervone e Villa, che già contiene proposte di modificazioni alla legge 10 agosto 1950, per suggerire in questa sede l'opportuno ritocco. Propongo, pertanto, di aggiungere al disegno di legge un nuovo articolo 3, così formulato:

« A carico delle somme di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti e ricadenti nei territori indicati all'articolo 3 della stessa, devono far fronte a proprio carico per la costruzione delle scuole materne ed elementari per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui all'articolo 1 lettera a) della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Analogamente, quando nei comuni indicati si provveda alla costruzione di asili infantili col sistema dei cantieri di lavoro o cantieri scuola, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri che a norma di legge spettano all'Ente gestore dei cantieri, facendo gravare la relativa spesa sulle somme indicate nel precedente comma.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi previste.

La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo sarà determinata annual-

mente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in coordinazione con la concessione di contributi disposti a termini della citata legge 9 agosto 1954, n. 645 ».

Aggiungo che non esistono problemi di copertura finanziaria, perchè si agisce nell'ambito delle disponibilità della Cassa.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Trattandosi in pratica di rendere eseguibile una deliberazione che le Camere hanno già preso con la legge sulla edilizia scolastica per favorire i comuni del Mezzogiorno, mi dichiaro favorevole al nuovo articolo 3, proposto dal senatore Tartufoli.

BUSSI, *relatore*. Mi associo alle considerazioni del senatore Tartufoli e mi dichiaro favorevole al nuovo articolo 3.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Tartufoli e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.